



## **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA** **“Costa Tirrenica”**

Corso Umberto I°, 27, C.A.P. 87032 – Amantea (CS) Tel. +390982/4291, Fax. +390982/41013  
<https://comuneamantea.gov.it> - E-mail: [lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it](mailto:lavoripubblici@pec.comune.amantea.cs.it) - <https://cucamantea.tuttogare.it>

### **DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA “G. MAMELI” – AMANTEA (CS). CUP I98E18000410001. CIG: 7740246D0D.**

#### **1. PREMESSE**

Con determina a contrarre **n. 208 del 17/12/2018** questa Amministrazione ha deliberato di voler affidare i servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relativi ai lavori di adeguamento sismico e funzionale della scuola media “G. Mameli” – Amantea (CS).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”.

**Luogo di esecuzione Amantea (CS) [codice NUTS ITF61]**

**CIG: 7740246D0D - CUP: I98E18000410001**

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Ing. Francesco Lorello, già Responsabile del Settore LL.PP..

L'Ing. Alessandro Tedesco riveste la funzione di **Supporto al R.U.P.**, nominato con determina del Responsabile del Settore n. 70 del 07/05/2018.

La **Centrale Unica di Committenza “Costa Tirrenica”** con sede in Amantea (Comune Capofila) - Provincia di Cosenza - si avvale di un sistema di negoziazione informatico per l'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto.

Trattasi di una Piattaforma telematica per la gestione delle gare, di seguito chiamata **Piattaforma**.

Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma accessibile dal sito internet: <https://cucamantea.tuttogare.it>.

La gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell'operatore economico sul sistema di e-procurement, secondo quanto disposto dalle norme tecniche di funzionamento della stessa Piattaforma consultabili sul sito: <https://cucamantea.tuttogare.it/>, accedendo all'apposita area “Registrazione operatori economici” e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

L'offerta si considera correttamente presa in carico dal sistema solo con la ricezione della PEC di conferma di avvenuta partecipazione.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare l'offerta già presentata.

L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale come previsto dall'art. 15, comma 5, del D.P.R. n. 642 del 1972, come modificato dall'art. 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità).

Tale imposta ammonta a €. 16,00 per l'offerta economica. A tal fine si segnala che con la risoluzione n.12/E del 3 marzo 2015, l'Agenzia della Entrate ha specificato che l'imposta di bollo virtuale può essere assolta anche con modello F24 (o anche F 23).

I codici tributi relativi all'imposta di bollo virtuale sono i seguenti:

- per il pagamento del bollo virtuale con modello **F23** il codice tributo è **456T**;
- per il pagamento del bollo virtuale con modello **F24** il codice è **1533**;

Il Codice Ufficio di competenza territoriale è **TDL**.

Poiché nella compilazione online dei modelli F23 ed F24 non è possibile inserire il CIG di riferimento della gara, al fine di consentire la verifica dell'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, il concorrente dovrà compilare e firmare digitalmente una dichiarazione recante, in allegata, a seconda del caso, il modello F24 o F23 attestante l'avvenuto pagamento di €. 16,00 recante l'indicazione dell'oggetto o almeno del CIG della gara.

Detta dichiarazione dovrà essere inserita nella busta "A" "Documentazione amministrativa".

Si sottolinea infine, che nelle procedure telematiche è sempre necessaria la firma digitale che è non ripudiabile in quanto stabilisce un rapporto univoco con l'identità del titolare, mentre la firma autografa è omettibile.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto definitivo ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei documenti elencati nella **Tav. 000**;
- 2) Calcolo della spesa a base di gara (Determinazione dei corrispettivi D.M. 17/06/2016);
- 3) Attestato ITCL-SCO-RS-010-2017-CS-PRE per la determinazione del livello di sostenibilità ambientale;
- 4) Bando di gara;
- 5) Disciplinare di gara;
- 6) Schema di domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni integrative a corredo dell'offerta;
- 7) Patto di integrità redatto in relazione alle disposizioni della delibera di Giunta Comunale n. 137 del 07/06/2011 con la quale si aderiva al protocollo di intesa con la Prefettura di Cosenza per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle concessioni dei lavori pubblici.

Il progetto di cui al punto 1) ha ottenuto Attestato di Pre Valutazione **Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016 - Codice attestato: ITCL-SCO-RS-010-2017-CS-PRE** per la determinazione del livello di sostenibilità ambientale, che ha confermato il raggiungimento, in fase di progettazione definitiva, del **punteggio** prestazionale pari a **2.8** con le seguenti prescrizioni **“il punteggio globale dovrà essere confermato nelle fasi successive del processo di certificazione attraverso l'Attestato di progetto esecutivo e il Certificato di Sostenibilità Ambientale a collaudo dell'intervento realizzato. L'erogazione del saldo delle somme assegnate con il finanziamento è vincolato all'ottenimento del certificato che convalida il livello di sostenibilità ambientale dell'intervento”**.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1 del Codice, il progetto esecutivo dovrà contemplare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento

di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici» emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://cucamantea.tuttogare.it>;

## 2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti relative alla Gara telematica sono obbligatoriamente inviate entro il **27/01/2019**, ovvero entro **15 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, direttamente dal portale dopo aver fatto accesso alla propria area riservata, digitando il testo della Richiesta nel relativo box di testo denominato "**Richiesta di chiarimenti**". Non saranno prese in considerazione le Richieste di Chiarimenti pervenute all'Ente con modalità differenti da quelle indicate nel bando e/o sul portale.

Scaduto il termine per la presentazione delle Richieste di Chiarimenti, la risposta al quesito proposto verrà inviata sull'indirizzo e-mail indicato dall'O.E. E' in facoltà dell'ente, inoltre, rendere pubblica la richiesta e il relativo chiarimento, dopo aver opportunamente reso anonima la richiesta stessa. E', inoltre, in facoltà dell'Ente pubblicare i chiarimenti in tempi differenti.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ricorrendo alle modalità indicate dalle Norme Tecniche di Funzionamento del Sistema di E-Procurement – C.U.C. Costa Tirrenica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto, per la natura dei servizi oggetto del presente affidamento e la specificità dei luoghi di interesse, l'eventuale suddivisione in lotti non garantirebbe la loro funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

**Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto**

Descrizione delle prestazioni	Importo
<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	<b>€ 55.885,26</b>
<b>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>	<b>€ 29.635,64</b>
<b>COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</b>	<b>€ 73.408,29</b>
<b>DIREZIONE LAVORI</b>	<b>€ 136.491,12</b>
<b>In c. t.</b>	<b>€ 295.420,00</b>

**L'importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*" (in seguito: D.M. 17.6.2016).

La prestazione principale è quella relativa a alle categorie "Edilizia -E.20" e "Struttura - S.03".  
Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

**Tabella n. 2 -Categorie, ID e tariffe**  
**Incarico di progettazione esecutiva**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese
	(Corrispondenza)	(grado di complessità)		(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)		3,886%
EDILIZIA - E.20	I/c	0,95	€ 2.033.057,58	QbIII.01.	€ 8.108,34	€ 315,09
				QbIII.03.	€ 4.633,34	€ 180,05
				QbIII.04.	€ 2.316,67	€ 90,03
				QbIII.05.	€ 2.316,67	€ 90,03
				QbIII.06.	€ 3.475,00	€ 135,04
STRUTTURA - S.03	I/g	0,95	€ 2.033.057,58	QbIII.01.	€ 13.900,01	€ 540,15
				QbIII.03.	€ 3.475,00	€ 135,04
				QbIII.04.	€ 1.158,33	€ 45,01
				QbIII.05.	€ 2.895,84	€ 112,53
IMPIANTI - IA.02	III/b	0,85	€ 324.359,61	QbIII.01.	€ 1.019,65	€ 39,62
				QbIII.03.	€ 1.274,56	€ 49,53
				QbIII.05.	€ 764,74	€ 29,72
				QbIII.06.	€ 764,74	€ 29,72
IMPIANTI - IA.03	III/c	1,15	€ 244.664,88	QbIII.01.	€ 1.124,50	€ 43,70
				QbIII.03.	€ 1.405,63	€ 54,62
				QbIII.05.	€ 843,38	€ 32,77
				QbIII.06.	€ 843,38	€ 32,77
Somma					€ 53.794,79	€ 2.090,47
Totale comprensivo di spese					€ 55.885,26	

**Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione**

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle opere	Specificità della prestazione	Importo	Spese
	(Corrispondenza)	(grado di complessità)		(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)		3,886%
EDILIZIA - E.20	I/c	0,95	€ 2.033.057,58	QbIII.07.	€ 11.583,35	€ 450,13
STRUTTURA - S.03	I/G	0,95	€ 2.033.057,58	QbIII.07.	€ 11.583,35	€ 450,13
IMPIANTI - IA.02	III/b	0,85	€ 324.359,61	QbIII.07.	€ 2.549,12	€ 99,06
IMPIANTI - IA.03	III/c	1,15	€ 244.664,88	QbIII.07.	€ 2.811,26	€ 109,25
Somma					€ 28.527,07	€ 1.108,56
Totale comprensivo di spese					€ 29.635,64	

Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle	Specificità della prestazione	Importo	Spese
	(Corrispondenza)	(grado di complessità)	opere	(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)		3,886%
EDILIZIA - E.20	I/c	0,95	€ 2.033.057,58	Qcl.12.	€ 28.958,36	€ 1.125,32
STRUTTURA - S.03	I/G	0,95	€ 2.033.057,58	Qcl.12.	€ 28.958,36	€ 1.125,32
IMPIANTI - IA.02	III/b	0,85	€ 324.359,61	Qcl.12.	€ 6.372,81	€ 247,65
IMPIANTI - IA.03	III/c	1,15	€ 244.664,88	Qcl.12.	€ 6.372,81	€ 247,65
<b>Somma</b>					€ 70.662,35	€ 2.745,94
<b>Totale comprensivo di spese</b>					<b>€ 73.408,29</b>	

Incarico di Direzione Lavori

Categoria e ID delle opere	L. 143/49	G	Importo delle	Specificità della prestazione	Importo	Spese
	(Corrispondenza)	(grado di complessità)	opere	(art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)		3,886%
EDILIZIA - E.20	I/c	0,95	€ 2.033.057,58	Qcl.01.	€ 37.066,71	€ 1.440,41
				Qcl.02.	€ 3.475,00	€ 135,04
				Qcl.04.	€ 2.316,67	€ 90,03
				Qcl.9.a	€ 6.950,01	€ 270,08
				Qcl.9.b	€ 1.390,00	€ 54,02
STRUTTURA - S.03	I/g	0,95	€ 2.033.057,58	Qcl.01.	€ 44.016,71	€ 1.710,49
				Qcl.02.	€ 2.316,67	€ 90,03
				Qcl.04.	€ 2.316,67	€ 90,03
				Qcl.9.a	€ 6.950,01	€ 270,08
				Qcl.9.b	€ 1.390,00	€ 54,02
IMPIANTI - IA.02	III/b	0,85	€ 324.359,61	Qcl.01	€ 8.157,20	€ 316,99
				Qcl.9.a	€ 1.147,11	€ 44,58
				Qcl.9.b	€ 2.294,21	€ 89,15
IMPIANTI - IA.03	III/c	1,15	€ 244.664,88	Qcl.01	€ 8.157,20	€ 316,99
				Qcl.9.a	€ 1.147,11	€ 44,58
				Qcl.9.b	€ 2.294,21	€ 89,15
<b>Somma</b>					€ 131.385,48	€ 5.105,64
<b>Totale comprensivo di spese</b>					<b>€ 136.491,12</b>	

L'importo a base di gara, IVA ed oneri previdenziali esclusi, ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del Codice, è pari in cifra tonda a € 295.420,00, dicensi (euro duecentonovantacinquemilaquattrocentoventi/00).

L'appalto è finanziato mediante fondi assegnati con DM (MIUR) 1007/2017 riparto fondo di cui all'art. 1, comma 140 della Legge n. 232/2016;

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

#### 4. DURATA DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di **n. 27 mesi**, decorrenti dal conferimento dell'incarico dei servizi fino all'avvenuto collaudo dei lavori.

**Sui primi 3 mesi**, previsti per la redazione della progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, il concorrente potrà offrire ribasso per l'espletamento della relativa prestazione.

La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

#### 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità, stipulato tra il comune di Amantea e la Prefettura di Cosenza, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

## 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

### Requisiti del concorrente

#### a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

#### b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

### Requisiti del gruppo di lavoro

#### Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

#### c) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al precedente punto 5:

a. i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

a.1) un architetto o un ingegnere - per la progettazione esecutiva;

a.2) un architetto o un ingegnere - per la direzione lavori;

a.3) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.);

a.4) un geologo - per la relazione geologica integrativa;

a.5) un direttore operativo;

E' ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di più figure professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a), purché in possesso dei relativi requisiti professionali e abilitativi.

Si specifica che, al fine di ottemperare alle prescrizioni contenute nell'Attestato di Pre Valutazione Protocollo ITACA Regione Calabria Edifici Scolastici 2016 – Codice attestato: ITCL-SCO-RS-015-2017-CS-PRE, tra i professionisti sopraelencati o in aggiunta ad essi, il concorrente dovrà individuare un professionista abilitato presso il proprio Ordine o Collegio Professionale, iscritto nell'elenco degli Esperti Protocollo Itaca Regionale, di cui all'ALLEGATO 1 alla DGR n. 581 del 23/11/2017 Burc n. 14 del 6 Febbraio 2018: Disciplinare Tecnico Regionale CALABRIA "Sistema per la certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale degli edifici" in attuazione dell'art. 10, commi 1 e 4, della L. R. n. 41/2011 "Norme per l'abitare sostenibile".



Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

**Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP/CSE)**

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

**Per il professionista antincendio**

e) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

f) **Fatturato globale medio annuo** per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a 1,5 volte l'importo posto a base di gara e quindi pari a **€ 443.130,00**.

Tale requisito è richiesto a maggiore garanzia della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In alternativa al fatturato di cui alla lett. f) il concorrente può presentare idonea **copertura assicurativa contro i rischi professionali** per un massimale non inferiore ad **€ 463.514,00**. La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) **Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura, dall'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori richiesti, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle opere	Destinazione funzionale	ID delle opere	Grado di complessità G	Corrispondenza L.143/49 Classi e categorie	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
EDILIZIA	Interventi su edifici e manufatti esistenti	E.20	0.95	I/c	112.590,12 x 1,5
STRUTTURE	Strutture o parti di strutture in c.a. – verifiche strutturali relative	S.03	0.95	I/g	122.435,96 x 1,5
IMPIANTI	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici ...	IA.03	1.15	III/c	24.344,14 x 1,5
IMPIANTI	Impianti di riscaldamento - impianti di raffrescamento, climatizzazione, trattamento ...	IA.02	0.85	III/b	24.999,47 x 1,5

Si specifica che:

- 1) ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;
- 2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

La comprova del requisito è fornita mediante apposita relazione tecnico-contabile con la quale si dimostri in maniera puntuale ed esaustiva quanto richiesto.

- h) Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
- Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
EDILIZIA - E.20	Ic	€ 2.033.057,58	€ 2.033.057,58 x 0,6
STRUTTURE - S.03	Ig	€ 2.033.057,58	€ 2.033.057,58 x 0,6
IMPIANTI - IA.03	III/c	€ 244.664,88	€ 244.664,88 x 0,6
IMPIANTI - IA.02	III/b	€ 324.359,61	€ 324.359,61 x 0,6

Per le categorie "Edilizia - ID E.20" e "Strutture - ID S.03", ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante relazione tecnico-contabile con la quale si dimostri in maniera puntuale ed esaustiva quanto richiesto.

### **i) Personale**

**Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti):** numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari ad almeno n. 5 unità, ossia, in misura pari al numero delle professionalità minime stimate nel bando, per lo svolgimento dell'incarico;

**Per i professionisti singoli o associazione di professionisti:** numero di unità di personale tecnico **non inferiore a n. 5 unità** che corrisponde al numero delle unità di personale stimate per lo svolgimento dell'incarico.

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita mediante: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente e tutti gli ulteriori tipi di documenti che consentano di verificare in maniera univoca quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Si precisa e stabilisce che:

- Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014);
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.
- Sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnica. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv) del Codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, a opera dei progettisti indicati dalle imprese di costruzioni nell'ambito degli appalti integrati, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intenda avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e

categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza. Il requisito del "servizio di punta" è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, o di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza.

- Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al punto **7.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al **punto 7.2 f)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. g)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3 lett. g)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. h)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto 7.3 lett. h)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito del personale di cui al **punto 7.3 lett. i)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

## 7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali** richiesti al **punto 7.3 lett. c)**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante: nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall'articolo 105, comma 13 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** dell'importo posto a base di gara esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione e redazione del piano della sicurezza e coordinamento in fase di progettazione (art. 93 comma 10 del Codice), e precisamente di importo pari ad **€ 4.197,99**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul Conto Corrente Bancario IT 06 L 03111 80600 0000 000 10 119;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell'aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di consorzi stabili;